

Numero	328	Pag.	1
Data	03 MAG. 2017		

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
N. 328 DEL 03 MAG. 2017**

Oggetto: "Fornitura di energia elettrica. Adesione alla convenzione "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – XIV edizione ID1747 lotto 5 attivata da Consip Spa".

**IL DIRETTORE DELLA
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni ;

VISTA l'attestazione del Direttore della U.O.C. Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Investimenti;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare ed autorizzare l'adesione alla convenzione "Fornitura di energia elettrica. Adesione alla convenzione "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI –XIV edizione ID1747 lotto 5" attivata da Consip Spa con ENEL ENERGIA SPA sede legale in Roma - 00198 - Viale Regina Margherita, 125, per i punti di prelievo dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di cui all'allegato 1, per la durata di un anno a decorrere dalla data di attivazione della fornitura per un importo complessivo presunto di € 3.000.000,00 (IVA inclusa);
2. di dare atto che la formalizzazione contrattuale avverrà mediante la sottoscrizione dell'ordinativo di fornitura, ai sensi di quanto previsto dalla convenzione in oggetto (allegato n.2);
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Servizio Ing Paolo Sorcinelli, e che quale Direttore dell'esecuzione del contratto è stato individuato il P.I Andrea Lugli Assistente Tecnico della U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni che provvederà a quanto specificato nel documento istruttorio;
4. di dare mandato alla UOC Bilancio Patrimonio e Coordinamento investimenti di prevedere un apposito accantonamento per il fondo ex art. 113 del D.lgs 50/2016 nel bilancio di competenza, fino all'importo massimo previsto dalla succitata normativa;
5. di attestare che il presente atto è conforme alle disposizioni di cui all'art.15 comma 13 lett. d) del L. n. 135/2012 e s.m.e.i e alle linee di attuazione ed applicazione impartite dalla DGRM 1220/2012 dettate al paragrafo "adesione agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip" per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;

Numero	328	Pag.	2
Data	03 MAG. 2017		

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
7. di dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/1991 e dell'art. 28, comma 2, della L.R. 26/1996, così come modificato dall'art. 2 della L.R. 34/98;

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Capalbo

Per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo

Dott. Antonio Draisci

Il Direttore Sanitario

Dott. Edoardo Berselli

U.O.C. SERVIZIO TECNICO E MANUTENZIONI

Il Direttore della UOC attesta quanto segue:

- di aver annotato la spesa presunta di € 1.500.000,00 (IVA inclusa) nel conto n° 0509020101 "Energia elettrica" del Budget provvisorio 2017 nella sub autorizzazione STP.2017.1.9;
- la spesa presunta di € 1.500.000,00 (IVA inclusa) nel conto n° 0509020101 "Energia elettrica" per l'anno 2018 verrà annotata nella relativa sub autorizzazione, al momento della disponibilità del relativo Budget.


Il Direttore
(Ing. Paolo Sorzinelli)

U.O.C CONTROLLO DI GESTIONE


Il Direttore della UOC esprime parere di congruità economica per ciascun fattore produttivo rispetto al Budget provvisorio anno 2017 assegnato dalla Regione Marche con DGRM n. 1640/2016. Ad invarianza di assegnazione di risorse economiche da parte della Regione Marche per l'anno 2018 il Direttore della UOC esprime parere di compatibilità economica rispetto al Budget che verrà assegnato dalla Regione Marche.



Il Direttore
(Dott.ssa Silvia Generali)

U.O.C. BILANCIO, PATRIMONIO e COORDINAMENTO INVESTIMENTI

Il Direttore della UOC attesta la corretta imputazione della spesa al Piano dei Conti e agli esercizi di competenza.

Si attesta inoltre che l'importo dell'incentivo di cui art. 113 del D.lgs 50/2016, nelle more dell'adozione del regolamento sarà registrato in apposito accantonamento in sede di redazione dei bilanci di competenza fino all'importo massimo previsto dalla normativa.




Il Direttore
(Dott.ssa Anna Gattini)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. OPERE STRUTTURALI E CANTIERI

Si richiama la seguente normativa di riferimento:

- **D. Lgs. 50/2016** recante ad oggetto: *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*
- **D.P.R. 207/2010** recante ad oggetto: *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*,
- **L. 7-8-2012 n. 135** e smei recante ad oggetto: *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"*.

Si richiamano le seguenti determinazioni della Giunta Regione Marche:

- **D.G.R.M. n° 1220 del 01/08/2012** recante ad oggetto: *"Linee di attuazione ed applicazione Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" art. n.15 commi nn. 12 e 13"*.

Si richiama le seguente determina:

- **Determina del Direttore Generale n° 354/DG del 26/05/2016** avente ad oggetto: *"Fornitura di energia elettrica. Adesione alla convenzione "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -XIII edizione ID1654 lotto 5" attivata da Consip Spa."*.

Premesso che:

- ✓ con Determina n° 354/DG del 26/05/2016 è stata autorizzata l'adesione alla Convenzione Consip **"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -XIII edizione ID1654 lotto 5" attivata da Consip Spa.**" sottoscritta tra Consip S.p.A. e GALA S.p.A., sede legale in Roma Via Savoia 43/47 per la durata di un anno a decorrere dalla data di attivazione della convenzione;
- ✓ che la suddetta attivazione è avvenuta in data 01/07/2016 e pertanto in scadenza in data 30/06/2017;
- ✓ che la fornitura di energia elettrica è indispensabile per l'attività dell'Azienda Ospedaliera e non è possibile interrompere l'erogazione di energia senza pregiudicare il funzionamento delle strutture, degli impianti e delle connesse attività sanitarie con evidenti ripercussioni sui servizi resi ai cittadini;
- ✓ che ai sensi della L 135/2012 e smei e della DGRM 1220/2012, risultando attiva la Convenzione **"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -XIV edizione ID1747 lotto 5"** attivata da Consip Spa con ENEL ENERGIA SPA sede legale in Roma - 00198 - Viale Regina Margherita, 125, l'azienda ha l'obbligo di utilizzare la convenzione CONSIP,
- ✓ che risulta altresì economicamente vantaggioso aderire alla suddetta convenzione, tenuto conto dei risparmi diretti, ottenibili in virtù del miglior prezzo offerto dalla convenzione quale risultato di una gara comunitaria ad evidenza pubblica e dell'assenza di costi di pubblicità e dei risparmi indiretti, consistenti nella riduzione dei costi per il potenziale contenzioso e nella riduzione dei

- tempi di avvio, espletamento e perfezionamento della procedura d'acquisto;
- ✓ che ai sensi dell'art.26 L.488/99 e s.m.i. i contratti conclusi mediante adesione alla convenzione Consip non sono sottoposti al parere di congruità economica;
 - ✓ che questa U.O.C. ha censito i punti di prelievo attivi afferenti i Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano nonché raccolto i dati necessari per aderire alla convenzione Consip in oggetto (es. numero POD, indirizzo, potenza disponibile, potenza impiegata, tipo misuratore, consumo annuo etc....);

quanto sopra premesso si rende necessario aderire alla succitata convenzione alle condizioni economiche della tabella corrispettivi di cui alla convenzione per un importo complessivo stimato di € 3.000.000,00 (IVA al 22% inclusa) ed alle condizioni contrattuali previste nella Convenzione stessa (all. n. 1).

L'importo della fornitura in oggetto comprensivo del servizio di trasporto e di dispacciamento dell'energia è stato stimato sulla base dell'analisi dei dati storici per i presidi di Pesaro e Fano in quanto non è stato possibile quantificare in altro modo il costo del servizio poiché la fornitura è soggetta a prezzi indicizzati variabili in funzione del "Consip Power Index".

La previsione di importo annuale di spesa pari a € 3.000.000,00 tiene conto della spesa complessivamente sostenuta per l'energia elettrica, per la totalità dei punti di prelievo afferenti i presidi di Pesaro e Fano, nel corso del 2016 (€ 2.653.000), del trend in crescita dei costi "oneri passanti" accessori al "prezzo dell'energia" e considera altresì gli incrementi di consumo derivanti dall'attivazione di nuovi impianti/attività quali :

- Presidio di Pesaro: Nuovi gruppo frigo e UTA a servizio del Pad A - Nuova Centrale di Sterilizzazione - Nuovo Laboratorio Analisi, Nuova Palazzina I;
- Presidio di Fano: Nuovo Blocco Operatorio - Nuovo Polo Endoscopico.

L'importo previsto tiene inoltre prudenzialmente conto dell'elevata probabilità di incorrere in una stagione termica più gravosa.

Trattasi pertanto di una stima solo indicativa dell'entità della fornitura atteso che la misura effettiva dei consumi ed il relativo costo del periodo di efficacia del contratto di fornitura non possono in nessun modo essere determinati a priori essendo dipendenti da molteplici fattori quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: fabbisogno delle strutture, variabilità del costo delle fonti energetiche legato all'andamento del mercato, variabilità dell'incidenza degli oneri passanti stabiliti di volta in volta dall'AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il gas). Il costo dell'energia si compone di due fattori ovvero della "componente energia" che è stata oggetto di libera contrattazione e di ribasso in sede di gara comunitaria effettuata da Consip e delle altre voci che costituiscono il "prezzo dell'energia" relative ai cosiddetti "oneri passanti" (che incide in misura superiore al 50% del prezzo totale) ovvero componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione, distribuzione, misura ecc., regolamentate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

La società GALA S.p.A. in sede di offerta Consip ha quotato esclusivamente la "componente energia" che riflette unicamente i costi di produzione e commercializzazione finale mentre gli "oneri passanti" sono direttamente inseriti in fattura al cliente finale ed indipendenti dal contratto Consip. Per tali motivi la stessa formula di calcolo del corrispettivo si basa esclusivamente sulla componente energia.

A seguito di quanto sopra è opportuno rilevare che la spesa annuale effettiva potrà essere determinata solo a consuntivo sulla base dei consumi effettivamente registrati differenziati per misuratori e fasce orarie nonché sulla base dell'andamento dei prezzi unitari aggiornati mensilmente secondo la formula di cui all'art. 8 c. 9 del Capitolato tecnico allegato alla convenzione, addizionati delle corrispondenti perdite di rete e degli oneri passanti.

Al fine di compensare l'impossibilità di addivenire ad una previsione di spesa certa fin si provvederà ad effettuare un monitoraggio trimestrale, al fine di evitare lo sfioramento del budget assegnato, in collaborazione con la UOC Controllo di Gestione, per valutare i costi sostenuti ed effettuare, anche in relazione all'andamento del mercato del prezzo dell'energia ed alla variazione di incidenza degli oneri passanti, le opportune azioni di intervento in caso di scostamento dalla previsioni.

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e nelle more dell'adozione di apposito regolamento aziendale in sede di redazione dei bilanci di competenza sarà registrato in apposito accantonamento un importo per incentivazione in misura non superiore ad € 60.000,00 (2% dell'importo complessivo).

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Servizio Tecnico Ing Paolo Sorcinelli. Trattandosi di prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro secondo le indicazioni delle Linee guida n. 3 dell'ANAC il Direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP e pertanto è stato individuato nel ruolo di DEC il P.I Andrea Lugli Assistente Tecnico della U.O.C. Servizio Tecnico al quale sono affidati i compiti di coordinamento, direzione, controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto e di assicurare la regolare esecuzione del medesimo, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in

conformità a quanto stabilito nella Convenzione in oggetto.

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore Generale il seguente schema di determina:

1. di approvare ed autorizzare l'adesione alla convenzione "Fornitura di energia elettrica. Adesione alla convenzione "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -XIV edizione ID1747 lotto 5" attivata da Consip Spa con ENEL ENERGIA SPA sede legale in Roma - 00198 - Viale Regina Margherita, 125, per i punti di prelievo dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di cui all'allegato 1, per la durata di un anno a decorrere dalla data di attivazione della fornitura per un importo complessivo presunto di € 3.000.000,00 (IVA inclusa);
2. di dare atto che la formalizzazione contrattuale avverrà mediante la sottoscrizione dell'ordinativo di fornitura, ai sensi di quanto previsto dalla convenzione in oggetto (allegato n.2);
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Servizio Ing Paolo Sorcinelli, e che quale Direttore dell'esecuzione del contratto è stato individuato il P.I Andrea Lugli Assistente Tecnico della U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni che provvederà a quanto specificato nel documento istruttorio;
4. di dare mandato alla UOC Bilancio Patrimonio e Coordinamento investimenti di prevedere un apposito accantonamento per il fondo ex art. 113 del D.lgs 50/2016 nel bilancio di competenza, fino all'importo massimo previsto dalla succitata normativa;
5. di attestare che il presente atto è conforme alle disposizioni di cui all'art.15 comma 13 lett. d) del L. n. 135/2012 e s.m.e.i e alle linee di attuazione ed applicazione impartite dalla DGRM 1220/2012 dettate al paragrafo "adesione agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip" per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
7. di dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/1991 e dell'art. 28, comma 2, della L.R. 26/1996, così come modificato dall'art. 2 della L.R. 34/98;

L'Addetto all'istruttoria
Dott.ssa Sara Scipioni

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Paolo Sorcinelli

- ALLEGATI -

- N. 2 Allegati presenti nella copia cartacea e disponibili agli atti composti di n.21 pag.



Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord

**OPERE STRUTTURALI
E CANTIERI**

Sede: V.le Trieste 391 – 61121 Pesaro

Dirigente
Ing. Paolo Sorcinelli

Segreteria
Tel: 0721.366329
Fax: 0721.366335

Mail to:
uotecnico@ospedalesansalvatore.it

Allegato n.1

ALLEGATO N° 1 ALLA DETERMINA N° 328
DEL 03 MAG. 2017 COMPOSTO DI N° 1 PAG.

ELENCO PUNTI DI PRELIEVO

INDIRIZZO DI FORNITURA [dove è fisicamente situato il contatore]					DATI TECNICI DEL SITO		
Via	Num. Civico	Comune	Prov. (sigla)	CAP	POD Obbligatorio	TENSIONE	Potenza Impegnata
P.LE CONTE ALBANI	22	PESARO	PU	61121	IT001E00032544	IT_MT	1200
VIA CESARE LOMBROSO	37	PESARO	PU	61121	IT001E00032587	IT_MT	400
P.LE CINELLI	6	PESARO	PU	61121	IT001E60399058	IT_BT	33
VIALE TRIESTE	391	PESARO	PU	61121	IT001E00032575	IT_BT	63
VIA BRIGATA G.	43/45	PESARO	PU	61121	IT001E56291409	IT_BT	50
VIA PANTANO	84	PESARO	PU	61121	IT001E59159788	IT_BT	11
VIA DEGLI ABETI	146	PESARO	PU	61122	IT001E59173264	IT_BT	48
P.le Cinelli	4	PESARO	PU	61121	IT001E60285677	IT_BT	100
Via Vittorio Veneto	4	FANO	PU	61032	IT001E00209365	IT_MT	1112
Via Vittorio Veneto	4	FANO	PU	61032	IT001E59256050	IT_BT	25



consip

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388, 14^a EDIZIONE – ID 1747

[LOTTO 5] CIG 6650258E7F

[LOTTO 7] CIG 665027193B

[LOTTO 8] CIG 665028117E

[LOTTO 9] CIG 66502908E9

[LOTTO 10] CIG 6650294C35

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Luigi Marroni, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 14 settembre 2016 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, capitale sociale Euro 302.039,00=i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06655971007, P. IVA 06655971007, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, in persona del Consigliere d'Amministrazione, Procuratore e legale rappresentante Ing. Stefania Sammartano, giusta poteri alla stessa conferiti dal Consiglio d'Amministrazione nella deliberazione del 17 dicembre 2015 (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

PREMESSO

- a) che l'art. 26, L. n. 488/1999, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinalivi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. n. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'art. 2, comma 573 L. n. 244/07 e i movimenti politici ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette Pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previste, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006 e l'applicazione di quanto stabilito all'art. 1, comma 22, della L. n. 266/2005; che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26, L. n. 488/1999,
- b) nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle



Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "Information Technology";

- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2013 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'art. 26, L. n. 488/1999 e dall'art. 58, L. n. 388/2000, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati la miglior stima del quantitativo annuo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di forniture di energia elettrica e dei servizi connessi, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 10 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 del 15 aprile 2016 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 75 del 16 aprile 2016;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 5, 7, 8, 9 e 10 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad erogare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato per i Lotti n. 5, 7, 8, 9 e 10, la documentazione richiesta ai fini



della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse le cauzioni definitive rilasciate dalla Banca Monte dei Paschi di Siena:

- per il Lotto 5, ed aventi n. 7521401 per un importo di Euro 2.121.200,00= (duemilionicentoventunomiladuecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e n. 7521901 per un importo pari ad Euro 6.750,00= (seimilasettecentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive;
 - per il Lotto 7, ed aventi n. 7521501 per un importo di Euro 2.442.760,00= (duemilioni quattrocento quarantaduemilasettecentosessanta/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e n. 7522001 per un importo pari ad Euro 4.750,00= (quattromilasettecentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive;
 - per il Lotto 8, ed aventi n. 7521601 per un importo di Euro 1.721.320,00= (unmilionesettecentoventunomilatrecentoventi/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e n. 7522101 per un importo pari ad Euro 4.600,00= (quattromilaseicento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive;
 - per il Lotto 9, ed aventi n. 7521701 per un importo di Euro 2.249.080,00= (duemilioni duecento quarantanovemilaottanta/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e n. 7522201 per un importo pari ad Euro 4.950,00= (quattromilanovecentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive;
 - per il Lotto 10, ed aventi n. 7521801 per un importo di Euro 865.920,00= (ottocentosessantacinquemilanovecentoventi/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e n. 7522301 per un importo pari ad Euro 3.850,00= (tremilaottocentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle



Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e relativa appendice "Flusso Datamart"), l'Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "C" (Corrispettivi), l'Allegato "D" (Condizioni Generali), l'Allegato "E" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l'Allegato "F" (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "D";
 - d) **Data di Attivazione**: data di inizio erogazione dell'energia elettrica;
 - e) **Fornitore**: l'Impresa risultata aggiudicataria della procedura di gara dei Lotti di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - f) **Lotto**: il territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni:
 - Toscana, Umbria e Marche per il Lotto 5;
 - Campania e Basilicata per il Lotto 7;
 - Abruzzo, Molise e Puglia per il Lotto 8;
 - Calabria e Sicilia per il Lotto 9;
 - Sardegna per il Lotto 10,all'interno del quale il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali nel limite del Quantitativo Massimo del Lotto;
 - g) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)**: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
 - h) **Quantitativo Massimo del Lotto**: il quantitativo massimo della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi - ivi compresa la quota pari al 30% eventualmente acquistabile dalle Amministrazioni Contraenti a Prezzo Fisso e quella di cui verrà eventualmente certificata l'origine/produzione "Verde" ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Tecnico - pari a:
 - 660 GWh per il Lotto 5;
 - 750 GWh per il Lotto 7;
 - 530 GWh per il Lotto 8;
 - 690 GWh per il Lotto 9;
 - 270 GWh per il Lotto 10.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.



ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamate.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di fornitura, Consip e/o le Amministrazioni contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di energia elettrica a Prezzo Fisso o Prezzo Variabile, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire energia elettrica ed i servizi di cui al precedente comma, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del Quantitativo Massimo del Lotto pari a:
 - 660 GWh per il Lotto 5;
 - 750 GWh per il Lotto 7;
 - 530 GWh per il Lotto 8;
 - 690 GWh per il Lotto 9;
 - 270 GWh per il Lotto 10.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato E; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.



4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato E.
5. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto Quantitativo Massimo del Lotto fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
6. Qualora prima della scadenza del termine della durata della Convenzione, anche eventualmente prorogato, si esaurisca il Quantitativo Massimo del Lotto comprensivo degli incrementi di cui al precedente comma, al fine di soddisfare le richieste di adesione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, Consip S.p.A. si riserva, per ciascun Lotto, la facoltà di richiedere al Fornitore l'aumento delle prestazioni contrattuali di un ulteriore quantitativo aggiuntivo (di seguito Plafond) pari al 10% del Quantitativo Massimo del Lotto.
7. Il Fornitore, successivamente all'attivazione dei *due quinti* e del *Plafond* di cui ai precedenti commi 5 e 6, qualora un lotto sia in prossimità dell'esaurimento, ha facoltà di aumentare ulteriormente il quantitativo di fornitura del medesimo (di seguito "Lotto/i Beneficiario/i") attingendo dal Plafond dei restanti lotti allo stesso aggiudicati (di seguito "Lotto/i Cedente/i"). Il quantitativo verrà prelevato a partire dal Lotto Cedente che, alla data di esercizio di tale facoltà, presenta il rapporto più basso tra il quantitativo complessivo degli Ordinatori di Fornitura accettati ed il Quantitativo Massimo del Lotto. La richiesta di attivazione del Plafond dovrà essere comunicata a mezzo PEC, alla Consip S.p.A. ed autorizzata da quest'ultima.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di n. 12 (dodici) mesi a decorrere dal 3 novembre 2016 per i Lotti 7 e 8, dal 1 dicembre 2016 per il Lotto 9, dal 9 dicembre 2016 per il Lotto 10 e dal 12 dicembre 2016 per il Lotto 5; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta di Consip S.p.A., nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il Quantitativo Massimo del Lotto, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo/importo massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il Quantitativo Massimo del Lotto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinatori di Fornitura, hanno durata n. 12 (dodici) mesi a partire dalla Data di Attivazione della Fornitura.
3. Fermo quanto previsto al comma precedente, le Amministrazioni contraenti, con esclusivo riferimento alle forniture a Prezzo Variabile ed alle utenze (punti di prelievo) che verranno attivate dal 1° gennaio, hanno facoltà, all'esclusivo fine di consentire la facoltativa adesione ad edizione successiva della Convenzione per la fornitura di energia elettrica, ove disponibile,



di prorogare la fornitura delle medesime utenze, alle stesse condizioni, per un ulteriore mese. Tale proroga, potrà essere richiesta dall'Amministrazione al Fornitore utilizzando esclusivamente il modulo allegato alla presente convenzione *sub* lett. G, secondo le modalità e nei termini indicati all'art. 3 dell'Allegato A - Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
 - b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell'Amministrazione il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
 - c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati.
2. Il Fornitore s'impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati.
3. Il Fornitore s'impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all'Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l'Opzione Verde nell'Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 20% del massimale del Lotto.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione che abbia attivato l'Opzione Verde nell'Ordinativo di Fornitura il Logo o Marchio proposto, secondo i termini della licenza d'uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto.
5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del contratto attuativo, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale www.acquistinretepa.it la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l'anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l'indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L'anagrafica dovrà contenere le informazioni



necessarie al buon fine di un'attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell'Allegato 1 all'Ordinativo di fornitura - "Elenco punti di prelievo".

7. Posto che la *lex specialis* di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 17, comma 2 dell'Allegato E - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 17, comma 1 del citato Allegato E, prendono atto che, in considerazione della natura dell'oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 17 non trovano applicazione.
8. A parziale deroga dell'art. 16, comma 5, Allegato E - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione AEEGSI n. 144/07 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti.
9. Il Fornitore s'impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, ed in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile Forniture a Prezzo Fisso fino al raggiungimento di un quantitativo massimo, non incrementabile, pari al 30% del massimale iniziale del Lotto. Il Fornitore, al raggiungimento del limite quantitativo di cui sopra, è tenuto a non accettare gli ordinativi di fornitura a Prezzo fisso ed è obbligato a comunicare tempestivamente a Consip, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o fax, l'esaurimento della disponibilità della Fornitura a Prezzo Fisso. Sarà premura di Consip rendere pubblica attraverso il sito www.acquistinretepa.it tale situazione, inibendo a Sistema l'acquisto del prodotto a Prezzo Fisso.

ARTICOLO 7

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. Per l'esecuzione della fornitura di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/anno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione Contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'appendice al



Capitolato Tecnico alla presente Convenzione, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro n. 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato da Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o da Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinatori di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi del quantitativo stimato di contratto;
 - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - Data di Attivazione della fornitura;
 - Punto di prelievo;
 - Quantitativo presunto della fornitura per ciascun Punto di prelievo;
 - Consumi di energia rilevati suddivisi per Amministrazione Contraente e per ciascun Punto di Prelievo completi di:
 - consumo mensile di energia per fascia oraria;
 - diagramma di Prelievo.
 - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
3. Il Fornitore si impegna a fornire a Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti da Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono nell'Appendice al Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica e dei servizi connessi, oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato all'art. 8 del Capitolato Tecnico, nonché sulla base dei prezzi indicati nell'Offerta economica.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla Data di Attivazione.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con dettaglio mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, contenente le informazioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che



la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

4. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della medesima ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC).
5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, intestato al Fornitore presso Banca Popolare di Milano S.Coop. a r.l., Codice IBAN IT7820558401700000000071746. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata a Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
6. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
7. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3, commi 26 e 27, D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso. Tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari, al massimo, al 20% del valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e il suddetto Organismo di diritto pubblico dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà del suddetto Organismo di diritto pubblico di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.
8. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3, commi 26 e 27, D.Lgs. n. 163/2006, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà produrre adeguata documentazione al suddetto Organismo di diritto pubblico del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di Prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.



9. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà produrre adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di Prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.
10. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3, commi 26 e 27, D.Lgs. n. 163/2006, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.
11. Tutti gli atti di cessione dovranno contenere i riferimenti del contratto di fornitura e del/dei Punto/i di Prelievo, così come definiti alla lettera m) dell'art. 2 dell'Allegato A – Capitolato Tecnico, cui si riferisce l'atto.
12. Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l'Amministrazione Contraente ad adempiere entro 15 giorni, ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previste dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali - limitatamente ai Punti di Prelievo per i quali la stessa si è resa inadempiente e che dovranno essere indicati nella comunicazione di diffida - il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l'erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l'effettivo passaggio (*switching*) dei Punti di Prelievo per cui è stata riscontrata l'inadempienza da parte dell'Amministrazione Contraente, presso il relativo esercente il Servizio di Salvaguardia o Maggior tutela secondo quanto stabilito dal Distributore Locale.
13. In conformità all'art. 8 della Deliberazione AEEGSI n. 04/08 e s.m.i., è facoltà del Fornitore, limitatamente ai Punti di Prelievo delle Amministrazioni ordinanti in precedenza forniti dall'esercente la Salvaguardia, per un periodo non superiore ai n. 3 (tre) mesi successivi dall'uscita degli stessi dal servizio di Salvaguardia, richiedere - entro il termine di cui all'articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali - alternativamente all'Amministrazione:
 - a) la comprova del pagamento delle ultime n. 2 (due) fatture emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
 - b) la comprova dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima delle ultime due fatture che saranno emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
 - c) la comprova del pagamento dell'ultima fattura emessa dal proprio esercente di Salvaguardia e lo stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima dell'ultima fattura che sarà emessa dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato.Resta inteso che le prestazioni contrattuali possono essere sospese fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi.
Limitatamente agli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3, commi 26 e 27, D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai



sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di cui sopra in conformità all'art. 8 della Deliberazione AEEGSI n. 04/08 e s.m.i.. La garanzia dovrà essere rilasciata entro 15 giorni dalla ricezione della suddetta richiesta. Il fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto.

14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura, si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto S indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica.
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all'ultimo mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
15. Alle Amministrazioni Contraenti che, in alternativa al precedente comma, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito diretto *Sepa Direct Debit (SDD)*, verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto "S" indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica. Resta inteso che le suddette amministrazioni, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano ad attivare il servizio SDD e, entro la data di Attivazione della Fornitura, espletano le necessarie attività presso il proprio istituto cassiere. Il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto anche nel caso l'Amministrazione contraente richieda l'applicazione dello sconto "S" ed attivi il servizio SDD successivamente alla Data di Attivazione delle Fornitura.
16. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ai successivi decreti attuativi, si obbligano sin d'ora a ricevere le fatture attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC), ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
17. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, per le forniture a Prezzo variabile, i corrispettivi verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
18. Le Amministrazioni Contraenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, sono tenute ad inviare al Fornitore, entro 5 (cinque) gg. dall'effettuazione del pagamento, l'elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO) di riferimento. Le suddette specifiche di riferimento dovranno essere inoltrate tramite un apposito modello in formato Excel inviato tramite mail, che saranno entrambi resi noti sul portale www.acquistinretepa.it, all'attivazione della Convenzione, nella sezione ad essa dedicata.

ARTICOLO 10

PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito,



oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla Data di Attivazione della fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1 per mille del valore della fornitura. Il valore della fornitura, viene calcolato moltiplicando il quantitativo stimato del/dei punto/i di prelievo per il/i quale/i si applica la penale per 160,00 €/MWh.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nell'articolo 10 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. Per ogni mancato o parziale invio, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, dei documenti di reportistica che si protragga per oltre 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto ai termini di consegna stabiliti nella Convenzione, con riferimento alla trasmissione della reportistica indicata nel precedente art. 8, comma 3, e nell'appendice del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 1.500,00= (millecinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. In caso di:
 - ritardo che si protragga per oltre 5 (cinque) giorni solari rispetto ai termini di cui al seguente articolo 15, commi 2 e 3;
 - difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei *report* specifici fissate dalla Consip S.p.A.;
 - errata compilazione dei *report* specifici di cui all'Allegato "F" e ai commi 2, 3, 6 e 8 del medesimo articolo 15;il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a Euro 3.000,00= (tremila/00), fatto



salvo il risarcimento del maggior danno subito.

6. Qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all'obbligo di cui al suddetto art. 6, e cioè, non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nella presente Convenzione e nei relativi allegati, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, a:
 - assolvere, entro n. 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza, l'impegno preso con le Amministrazioni e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di 0,25 Euro per ogni MWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza;
 - ovvero alla restituzione entro n. 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza dell'importo versato dall'Amministrazione per l'Opzione Verde, e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di 0,75 Euro per ogni MWh erogato nella Fornitura del Punto di Prelievo per il quale sia stata accertata l'inadempienza;

ARTICOLO 11

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 10 ottobre 2016 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena avente:

- per il Lotto 5, n. 7521401 per un importo di Euro 2.121.200,00= (duemilionicentoventunomiladuecento/00);
- per il Lotto 7, n. 7521501 per un importo di Euro 2.442.760,00= (duemilioniquattrocentoquarantaduemilasettecentosessanta/00);
- per il Lotto 8, n. 7521601 per un importo di Euro 1.721.320,00= (unmilionesettecentoventunomilatrecentoventi/00);
- per il Lotto 9, n. 7521701 per un importo di Euro 2.249.080,00= (duemilioni duecentoquarantanovemilaottanta/00);
- per il Lotto 10, n. 7521801 per un importo di Euro 865.920,00= (ottocentosessantacinquemilanovecentoventi/00),

il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.

2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna a Consip, da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'art. 322, d.P.R. 207/2010. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati a Consip dal Fornitore.

Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle



- prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
3. Consip provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza trimestrale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza alla consegna dei certificati di verifica di conformità, ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.
 4. Oltre a quanto previsto ai precedenti commi, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena in data 10 ottobre 2016 e avente:
 - per il Lotto 5, n. 7521901 per un importo pari ad Euro 6.750,00= (seimilasettecentocinquanta/00);
 - per il Lotto 7, n. 7522001 per un importo pari ad Euro 4.750,00= (quattromilasettecentocinquanta/00);
 - per il Lotto 8, n. 7522101 per un importo pari ad Euro 4.600,00= (quattromilaseicento/00);
 - per il Lotto 9, n. 7522201 per un importo pari ad Euro 4.950,00= (quattromilanovecentocinquanta/00);
 - per il Lotto 10, n. 7522301 per un importo pari ad Euro 3.850,00= (tremilaottocentocinquanta/00).
 5. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al precedente comma per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, Consip procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 12

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
 - a. il mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nei suoi allegati;
 - b. fatte salve le sospensioni dell'esecuzione previste al precedente art. 9, il ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per oltre 4 mesi dalla data di attivazione della fornitura indicata nell'ordinativo di fornitura ed accordata dal fornitore.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte di Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità di vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006.



ARTICOLO 13

SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 14

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 15

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del D.M. 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'art. 1, comma 453, della L. n. 296/2006, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip una commissione pari ad Euro 0,20 per ciascun MWh (0,20 €/MWh) fatturato al lordo delle Perdite di Rete con riferimento agli acquisti effettuati, tramite la presente Convenzione, dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente. La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi (DAG) del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere a Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare – ferma, in caso di ritardo, l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10 -, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante la quantità fatturata nel semestre di riferimento. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "F" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "F". Si evidenzia che qualora il Fornitore non inoltri la dichiarazione e la documentazione di cui al presente comma nel suddetto termine di 30 giorni solari il Fornitore medesimo non potrà beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8 e, quindi, non potrà inoltrare la documentazione di cui al successivo comma 6.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture - ferma, in caso di ritardo, l'applicazione delle penali di cui al



precedente articolo 10 -, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante le quantità fatturate nel mese di riferimento. Si evidenzia che, esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio, il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "F" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "F".

4. Consip S.p.A., decorsi 90 (novanta) giorni solari dal termine ultimo fissato per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato presso la Banca Intesa San Paolo avente IBAN IT3800306903240100000005558.
6. Nello stesso termine di cui al precedente comma 5, il Fornitore, qualora intenda avvalersi del beneficio della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8, è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, e dell'art. 38 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante le quantità fatturate (ove esistenti) nel semestre di riferimento ancora insolute. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "F" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "F". Si evidenzia che decorso il termine di cui al precedente comma 5 non sarà possibile per il Fornitore inoltrare la suddetta documentazione a Consip S.p.A. e, quindi, beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8.
7. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti, e in assenza della dichiarazione di cui al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
8. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate dalle Amministrazioni Contraenti di cui alla dichiarazione prevista al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso, per i primi 12 mesi, viene ridotto e fissato in una misura pari al tasso degli interessi legali. Decorsi i suddetti 12 mesi, si applicano gli ordinari interessi di mora nella misura del tasso BCE



maggiorato di 8 punti, sempre perdurando ovviamente la condizione che l'amministrazione contraente non abbia provveduto al pagamento. Rimane, comunque, inteso che il Fornitore sarà tenuto a versare alla Consip S.p.A. la commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate entro e non oltre 15 giorni solari dall'intervenuto pagamento da parte dell'Amministrazione contraente. Qualora il Fornitore non rispetti il suddetto termine di 15 giorni solari, decadrà, con effetto retroattivo, dal beneficio del pagamento degli interessi moratori in misura ridotta. Contestualmente al versamento della commissione, il Fornitore è tenuto ad inviare apposita dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante il quantitativo relativo alle fatture incassate emesse nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "F" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "F".

9. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
10. La Consip S.p.A. procederà ad informare il DAG dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
11. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
12. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 2 e 6 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. medesima ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 6 comporteranno la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006 informando tempestivamente il DAG sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 16

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono



manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinatori di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, li 3 novembre 2016

CONSIP S.p.A.

Ing. Luigi Marroni

C.F.: MRRLGU57M11C227Y

Certificatore: Postecom CA3

Validità: dal 18/06/2015 al 18/06/2018

Firma digitale: n. 3599590

ENEL ENERGIA S.p.A.

Ing. Stefania Sammartano

C.F.: SMMSFN71T66H501D

Certificatore: InfoCert Firma Qualificata 2

Validità: dal 01/07/2015 al 01/07/2018

Firma digitale: n. 2015130577119

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Attivazione della Fornitura); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 15 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 16 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegata alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e



polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001); Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 3 novembre 2016

ENEL ENERGIA S.p.A.

Ing. Stefania Sammartano

C.F.: SMMSFN71T66H501D

Certificatore: InfoCert Firma Qualificata 2

Validità: dal 01/07/2015 al 01/07/2018

Firma digitale: n. 2015130577119



REGIONE MARCHE

Numero 328/AORMNDGEN

Data 03/05/2017

DETERMINA N. 328/AORMNDGEN DEL 03/05/2017

"Fornitura di energia elettrica. Adesione alla convenzione "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – XIV edizione ID1747 lotto 5 attivata da Consip Spa".

PUBBLICAZIONE:

dal 03/05/2017 al 17/05/2017

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 03/05/2017
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI NO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

03/05/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO

L. Fedele Livia Fedele

Collegio Sindacale: inviata con nota del _____

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____